

Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2021, n. 1-2856

Integrazione all'allegato C della D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640 in materia di determinazione dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), come modificato dall'art. 19 della l.r. 19/2018, ha implementato le categorie professionali ammesse a partecipare alle Commissioni locali per il paesaggio a seguito del riconoscimento delle figure professionali tecniche diplomate tra i soggetti candidabili a componenti delle Commissioni stesse;

la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640 ha adeguato le disposizioni della D.G.R. 34-10229 del 1° dicembre 2008, concernente l'individuazione dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio - organi di supporto per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate dalla Regione ai comuni - al mutato quadro normativo di riferimento, a seguito delle surrichiamate modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2008;

in particolare l'allegato C della citata D.G.R. n. 2-2640 ha individuato al paragrafo "1. Premessa" - quali "soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a)" del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e di "iscrizione al relativo albo professionale" ammessi a proporre candidatura nelle Commissioni locali per il paesaggio - i "geometri, periti agrari e periti industriali edili", previo superamento di un percorso formativo specialistico riconosciuto dalla Regione e finalizzato ad accrescerne il livello di competenza tecnico-scientifica ai fini della corretta valutazione degli interventi da eseguire su immobili sottoposti a tutela paesaggistica e in presenza dei requisiti di adeguata esperienza e competenza professionale di cui all'allegato A.

Dato atto che:

in data 2 febbraio 2021 è pervenuta dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati alla Segreteria dell'Assessorato e della Direzione regionale competenti in materia, una richiesta di revisione della D.G.R. 2-2640 del 22 dicembre 2020 in considerazione della mancata individuazione, al paragrafo 1 dell'allegato C succitato, degli agrotecnici tra le categorie candidabili a componenti delle Commissioni locali per il paesaggio;

la disciplina normativa di riferimento per il diploma di maturità professionale di "agrotecnico" ne prevede l'equipollenza con il diploma tecnico di "perito agrario";

la legge 6 giugno 1986 n. 251 (Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici) e s.m.i., individua, tra le competenze professionali riconosciute agli agrotecnici, anche talune competenze in materia di progettazione e direzione di opere, con specifico riferimento agli interventi di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, nonché di progettazione di giardini;

le Commissioni locali per il paesaggio esercitano competenze in materia di tutela del paesaggio, relativamente all'espressione di pareri di compatibilità paesaggistica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, di rilascio di titoli abilitativi edilizi ovvero di adozione di strumenti urbanistici esecutivi in particolari ambiti territoriali, ai sensi degli articoli 148 del D.lgs. 42/2004, 49 della legge regionale 56/1977, nonché 67 della legge

regionale 13/2020 per i procedimenti già di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della l.r. 56/1977;

tra i “soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a)” del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., riconosciuti idonei a far parte delle Commissioni locali per il paesaggio qualora in possesso dei requisiti di cui all’allegato A della D.G.R. 2-2640 del 22 dicembre 2020, siano da ricomprendere, oltre a geometri, periti agrari e periti industriali edili, anche gli agrotecnici, nonché, in presenza di uno specifico albo professionale di riferimento, i soggetti in possesso di diplomi di maturità del nuovo ordinamento riconosciuti equipollenti.

Ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, che tra i “soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a)” del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 32/2008, riconosciuti idonei a far parte delle Commissioni locali per il paesaggio qualora in possesso dei requisiti di cui all’allegato A della D.G.R. 2-2640 del 22 dicembre 2020, siano da ricomprendere anche gli agrotecnici, nonché, in presenza di uno specifico albo professionale di riferimento, i soggetti in possesso di diplomi di maturità del nuovo ordinamento riconosciuti equipollenti.

Visti:

l’articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;

la D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640.

Attestata l’assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di integrare il paragrafo “1. Premessa” dell’allegato C alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640, inserendo alla fine del primo capoverso, dopo le parole "geometri, periti agrari" le seguenti: "agrotecnici" e dopo le parole “periti industriali edili” le seguenti: “e i soggetti in possesso di diplomi di maturità del nuovo ordinamento riconosciuti equipollenti”;

di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)